



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera numero 212 del 4 marzo 2020

Oggetto: Applicabilità degli obblighi di pubblicazione ex art. 18 d.lgs. 33/2013 agli incarichi conferiti o autorizzati ai docenti a tempo pieno da parte degli Istituti superiori di studi musicali.

Normativa di riferimento

Artt. 2-bis, 5-bis, 7-bis, co. 3 e 18 del d.lgs. 33/2013

Artt. 1, co. 2 e 53 del d.lgs. 165/2001

Massima

Gli Istituti superiori di studi musicali, in quanto istituzioni AFAM, sono equiparabili alle istituzioni universitarie e, quindi, ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 cui si applicano le disposizioni contenute nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013 (cfr. delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e PNA 2016, delibera n. 831 del 3 agosto 2016, Approfondimento IV di parte speciale *“Le istituzioni Universitarie”*).

Nella disciplina sul conferimento di incarichi è opportuno che le istituzioni AFAM tengano conto dei contenuti dell'Atto d'indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche *pro tempore* avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al PNA – Sezione Università - del 4 maggio 2018, ed in particolare delle indicazioni contenute nella parte III *«Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca»*.

Nel novero degli *“incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti”*, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 33/2013, non rientrano espressamente quelli per i quali non è necessaria la previa autorizzazione dell'amministrazione/ente di appartenenza e, dunque, quelli meramente oggetto di comunicazione. Tuttavia, anche in assenza di una norma che prevede uno specifico obbligo di trasparenza, tali dati possono, nella logica della *“accessibilità totale”*, essere comunque pubblicati, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come *“dati ulteriori”*, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis del medesimo decreto e previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Parole chiave

“Istituti superiori di studi musicali” “istituzioni AFAM” “pubblicazione dati sugli incarichi” “docenti a tempo pieno” “incarichi autorizzati” “incarichi conferiti” “incarichi oggetto di comunicazione” “dati ulteriori” “anonimizzazione”.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come da ultimo modificato con il d.lgs. 97/2016 e, in particolare, gli artt. 2-bis, 5-bis, 7-bis, co. 3 e 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, gli artt. 1, co. 2, e 53;

Visto il PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e, in particolare, l'approfondimento IV di parte speciale *“Le istituzioni Universitarie”*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'Aggiornamento 2017 al PNA di cui alla Delibera numero 1208 del 22 novembre 2017 e, in particolare, l'approfondimento III di parte speciale “*Le istituzioni Universitarie*”;

Visto il PNA 2019/2021 di cui alla Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 e, in particolare, la Parte III, § 1.7.;

Vista la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recante “*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

Vista la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*” e, in particolare, il § 5.1.;

Visto l'Atto d'indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca *pro tempore* avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al PNA – Sezione Università - del 4 maggio 2018.

Considerato in fatto

Il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “*Conservatorio Guido Cantelli*” di Novara (di seguito *Conservatorio*) ha chiesto all'Autorità di fornire alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai docenti a tempo pieno ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013.

Ciò alla luce delle obiezioni, sollevate dal personale docente, in merito al Regolamento adottato dal *Conservatorio* ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. In tale atto l'ente ha stabilito i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento da parte dei propri docenti a tempo pieno di incarichi esterni presso soggetti pubblici o privati.

In particolare è stato chiesto all'Autorità di esprimere un orientamento sulla possibilità che il *Conservatorio* possa dotarsi di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001; laddove consentito, se la nota MIUR prot. 3305/2014 recante indicazioni sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali per docenti e direttori di istituzioni AFAM debba costituire parametro di riferimento valido per la stesura del Regolamento. Si è inoltre domandato se gli incarichi extraistituzionali non oggetto di autorizzazione debbano essere pubblicati, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” e inseriti nel sistema Perlapa – Anagrafe delle prestazioni presso il DFP.

L'Autorità ritiene che per i quesiti posti, che attengono a problematiche interpretative di interesse comune a tutti gli Istituti Superiori di Studi Musicali, sia opportuno intervenire con la presente delibera di portata generale.

Ritenuto in diritto

Prima di esaminare i quesiti formulati è opportuno considerare la natura del *Conservatorio*, anche alla luce degli orientamenti già espressi dall'Autorità.

Gli istituti Superiori di Studi Musicali fanno parte del sistema AFAM (Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) che ricomprende 145 istituzioni, di cui 82 statali e 63 non statali, e, in particolare, i Conservatori statali, le Accademie di Belle Arti (statali e non statali), gli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, le Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, gli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 3 del d.P.R. 132/2003 attribuisce ai Conservatori, in quanto facenti parte del sistema AFAM, una precisa autonomia regolamentare in merito ai profili di carattere organizzativo e funzionale che ne connotano l'attività. Essi sono dotati anche di autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto del loro particolare ordinamento, l'Autorità in diverse occasioni ha ritenuto che gli Istituti superiori di studi musicali, in quanto istituzioni AFAM, sono equiparabili alle istituzioni universitarie e quindi ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 cui si applicano le disposizioni contenute nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013 (cfr. delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e, negli stessi termini, PNA 2016 - Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Approfondimento IV "Le istituzioni universitarie", § 2.).

Ne discende che al *Conservatorio* trova piena e diretta applicazione la disciplina della trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013.

Tanto premesso, considerati i quesiti sottoposti all'Autorità, si svolgono le seguenti considerazioni.

Esula dalle competenze dell'Autorità una pronuncia sulla possibilità che il *Conservatorio* possa dotarsi di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001. È indubbio, tuttavia, che l'adozione di una misura regolatoria per la disciplina interna degli incarichi risponde alle esigenze di prevenzione della corruzione cui, anche nel PNA 2019/2021, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, si è fatto riferimento (cfr. Parte III, § 1.7).

Al riguardo si evidenzia che l'Atto d'indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca *pro tempore* avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al PNA – Sezione Università - del 4 maggio 2018, cui ha dato il proprio contributo ANAC, nella parte III «Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca», fornisce chiarimenti sul regime delle attività esterne dei docenti delle Università sulla base dei quali esse avrebbero dovuto procedere ad adeguare i propri regolamenti di Ateneo. Ciò recependo, anzitutto, le indicazioni quanto ai presupposti delle diverse tipologie di attività: incarichi incompatibili, per i quali si attiva il collocamento in aspettativa d'ufficio; attività soggette ad autorizzazione rettorale; attività soggette a comunicazione e a monitoraggio; attività libere.

L'Atto di indirizzo richiamato costituisce, pertanto, come chiarito nello stesso (cfr. §. I contenuti fondamentali del Regolamento di ateneo sulle attività esterne dei professori e ricercatori), un importante parametro di riferimento per l'elaborazione dei Regolamenti sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti.

Non può essere, invece, l'Autorità a valutare se, nella stesura dei Regolamenti in questione, il *Conservatorio* possa utilmente considerare come riferimento le indicazioni fornite dal MIUR nella nota prot. 3305 del 29.05.2014.

Quanto alle richieste di chiarimento in merito alla possibilità che gli incarichi extraistituzionali non oggetto di autorizzazione debbano essere inseriti nel sistema Perlapa – Anagrafe delle prestazioni presso il DFP e pubblicati ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente", si evidenzia innanzitutto che ANAC non può pronunciarsi sulla comunicazione dei suddetti incarichi al DFP.

Per quanto attiene, invece, alla loro pubblicazione, si rappresenta che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici" per cui le amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

trasparente”, sotto-sezione “*Personale*”-“*Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti*” i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante.

Sul punto, nella delibera ANAC 1310/2016 (§ 5.1.) e nell’Allegato 1 alla citata, si chiarisce, tra l’altro, che si tratta di un obbligo che comporta un aggiornamento tempestivo di tali dati, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Dal tenore letterale dell’art. 18 che si riferisce agli “*incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti*”, si può ritenere che la norma non annoveri espressamente tra gli incarichi oggetto di pubblicazione obbligatoria quelli per i quali non è necessaria la previa autorizzazione dell’amministrazione/ente di appartenenza e, dunque, quelli meramente oggetto di comunicazione come quelli cui il quesito si riferisce.

Occorre evidenziare, tuttavia, che, anche in assenza di una norma che preveda uno specifico obbligo di trasparenza nel d.lgs. 33/2013, tali dati possono, nella logica della “*accessibilità totale*”, essere comunque pubblicati, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come “*dati ulteriori*”, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis e previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Le amministrazioni possono cioè autonomamente decidere di programmare, nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza, la pubblicazione dei dati sugli incarichi per i quali non è espressamente prevista l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente quali “*dati ulteriori*”.

Tutto ciò premesso e considerato

Delibera

L’adozione di una misura regolatoria per la disciplina interna degli incarichi risponde alle esigenze di prevenzione della corruzione a cui anche nel PNA 2019/2021, delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, si è fatto riferimento (cfr. Parte III, § 1.7). Pertanto, le istituzioni AFAM, ivi incluso il “*Conservatorio Guido Cantelli*” di Novara, nel regolare la disciplina sul conferimento di incarichi, è opportuno tengano conto dei contenuti dell’Atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche *pro tempore* avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al PNA – Sezione Università - del 4 maggio 2018, elaborato anche con il contributo dell’ANAC, ed in particolare delle indicazioni contenute nella parte III «*Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca*».

Nel novero degli “*incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti*”, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 33/2013, non rientrano espressamente quelli oggetto di mera comunicazione per i quali, cioè, non è necessaria la previa autorizzazione dell’amministrazione/ente di appartenenza. Tuttavia, anche in assenza di una norma che prevede uno specifico obbligo di pubblicazione di tali dati, nella logica della “*accessibilità totale*”, essi possono essere comunque pubblicati, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come “*dati ulteriori*”, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis e previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Autorità e trasmesso al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “*Conservatorio Guido Cantelli*” di Novara.

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 10 marzo 2020
per Il Segretario Rosetta Greco